

Regolamento comunale per gli impianti dedicati alle telecomunicazioni e alla radiotelevisione

Approvato con delibera C.C. n° 107 del 19.12.05
Entrato in vigore in data 23.01.06

Sommario

Articolo 1 - Oggetto	2
Articolo 2 – Conferenza Consultiva Elettromagnetismo	2
Articolo 3 – Strumenti di Pianificazione.....	3
Articolo 4 – Piano comunale per l’individuazione delle aree	3
Articolo 5 - Piani di localizzazione dei gestori	4
Articolo 6 – Norme progettuali per l’installazione degli impianti.....	6
Articolo 7 – Esame paesistico.....	6
Articolo 8 – Aree interdette	6
Articolo 9 – Procedimenti di autorizzazione.....	7
Articolo 10 – Indagine di collaudo	8
Articolo 11 – Convenzioni per la locazione di aree pubbliche	9
Articolo 12 – Disposizioni finali.....	9

Articolo 1 - Oggetto

1. L'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", dispone che i comuni possano adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. L'art. 4 della L.R. 11 maggio 2001 n°11 dispone che i Comuni provvedano ad individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.
3. Il presente regolamento, ai sensi delle norme sopracitate, reca disposizioni relative agli impianti, e relative modifiche, per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, al fine di:
 - a. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
 - b. minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
 - c. tutelare i valori paesistici del territorio e ridurre gli effetti negativi, a livello di impatto paesistico, prodotti dall'installazione degli impianti, anche presso immobili o aree non tutelati per legge;
 - d. disciplinare forme di coordinamento con i gestori di impianti.
3. Ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.L. 1 agosto 2003 n°259 – Codice delle comunicazioni elettroniche, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 2 – Conferenza Consultiva Elettromagnetismo

1. A supporto delle attività comunali disciplinate dal presente regolamento è istituita la Conferenza Consultiva Elettromagnetismo, in seguito denominata CCE.
2. La CCE opera quale supporto di promozione delle iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti e per le attività di studi e indagini in materia di elettromagnetismo.
3. La CCE è così costituita:
 - a. Tre figure professionali del personale comunale, di categoria non inferiore alla C, competenti in materie di Pianificazione del Territorio, Ecologia, Edilizia e Tutela del Paesaggio;
 - b. Funge da Segretario un componente di cui alla lettera a.
4. La CCE opera:
 - a. esprimendo pareri assunti collegialmente, a tal fine avvalendosi anche delle competenze dell'ARPA;
 - b. promuovendo indagini e studi in materia di elettromagnetismo;
 - c. promuovendo coordinamenti e proposte in merito alle localizzazioni e progettazioni degli impianti;
 - d. convocando i gestori e le proprietà interessati relativamente alle localizzazioni e alle modalità di installazione degli impianti;

- e. convocando esperti in materia di sanità, ambiente, paesaggio, elettromagnetismo, pianificazione territoriale, edilizia;
 - f. promuovendo attività di informazione dei cittadini.
5. La CCE informa tempestivamente la Giunta comunale circa i risultati delle proprie attività.
 6. Alle sedute della CCE possono partecipare solo coloro che vengono convocati dalla stessa.

Articolo 3 – Strumenti di Pianificazione

1. Si individuano i seguenti strumenti di pianificazione:
 - a) Il presente Regolamento
 - b) Il Piano comunale per l'individuazione delle aree
 - c) Il Piano di localizzazione degli impianti

Articolo 4 – Piano comunale per l'individuazione delle aree

1. Il settore competente in materia di Pianificazione del Territorio redige e aggiorna, anche mediante consulenze esterne, il piano comunale per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, in conformità agli indirizzi formulati dalla Regione Lombardia in applicazione dell'art. 4, comma 2, della L.R. 11 maggio 2001, n. 11 “ Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione” e in conformità ai criteri approvati con D.G.R. 11 dicembre 2001 n°7351 e D.G.R. 12 marzo 2004 n°7/16752 .
2. Con riferimento all'art.4 comma 8 della L.R. 11/2001 e alla D.G.R. 05/12/2003 n°7/15506 si precisa che per area di pertinenza dei “parchi gioco” si intende il perimetro dell'intera area a verde pubblico all'interno della quale sono posizionate strutture ludico-ricreative.
3. Il piano è adottato dalla Giunta comunale.
4. La deliberazione di adozione, esecutiva ai sensi di legge, e i relativi allegati sono depositati, in visione al pubblico, per quindici giorni consecutivi presso il Settore di cui al precedente comma 10.
5. Del suddetto deposito viene data comunicazione al pubblico mediante avvisi all'albo pretorio del Comune e dei Comuni limitrofi, questi ultimi solo se confinanti con aree ove è consentita l'installazione di impianti, mediante manifesti affissi nel territorio comunale e mediante avviso sul sito internet del comune.
6. Contestualmente al suddetto deposito viene richiesto il parere dell'ARPA.
7. Entro quindici giorni dalla scadenza del deposito in libera visione, chiunque può presentare osservazioni.

8. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle osservazioni, la Giunta comunale, sentita la CCE, approva il piano o le modifiche allo stesso.
9. La deliberazione di Giunta per l'approvazione deve:
 - a. prendere in esame tutte le osservazioni pervenute nei termini e il parere dell'ARPA;
 - b. motivare per ogni osservazione o parere le determinazioni assunte, approvandole, approvandole parzialmente o respingendole. Le osservazioni possono essere prese in esame singolarmente o per gruppi omogenei.
 - c. approvare definitivamente il piano eventualmente aggiornato a seguito dell'accoglimento anche parziale delle osservazioni o del parere.
10. Il piano diventa esecutivo dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta comunale di approvazione.
11. In casi di urgenza, al fine di fornire indicazioni celeri ai gestori degli impianti, per le deliberazioni di adozione e di approvazione del regolamento e del piano, può essere approvata l'immediata eseguibilità.

Articolo 5 - Piani di localizzazione dei gestori

1. I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare al comune ed all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione che descriva lo sviluppo o le modifiche di tutti gli impianti da loro gestiti.
Il piano dovrà essere confermato, integrato o modificato di norma ogni anno.
2. Il piano di localizzazione definitivo ha durata annuale a partire dalla data di approvazione della Giunta comunale e comunque rimarrà in vigore sino ad avvenuta approvazione del nuovo piano.
3. Le conseguenti istanze, denunce o comunicazioni relative all'installazione di impianti fatti oggetto del piano di localizzazione non possono essere presentate fin tanto che non venga concluso il procedimento di coordinamento di cui al presente articolo.
4. Le istanze, denunce o comunicazioni relative ad aree non comprese nel piano di localizzazione approvato non potranno essere prese in considerazione.
5. I contenuti del piano di localizzazione in applicazione dell'art. 4, comma 14, della L.R. 11 maggio 2001, n. 11, devono ai sensi dell'art.7 del R.R. 19 novembre 2001 n°6 contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. L'indicazione di ognuna delle aree (orientativamente individuabile da una circonferenza di raggio 200 metri per le zone urbane ad alta densità abitativa, 400 metri per le zone urbane o periferiche con bassa densità abitativa, 600 metri per le aree rurali) di ricerca per la collocazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni, o per la modifica di quelli esistenti;
 - b. individuare le possibili ottimizzazioni e razionalizzazioni nella scelta localizzativa, mediante ipotesi di unificazione delle infrastrutture di supporto o alloggiamento dei nuovi impianti con impianti esistenti anche se di altri gestori;

- c. l'indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti che sono significative ai fini della valutazione dei campi elettromagnetici prodotti da ciascun impianto che si intende installare o modificare. Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente bisognerà riportare modello e marca, dimensioni, guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd), tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo (risoluzione di grado) sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno. Nel caso di stazioni radio base, per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione dovrà essere riportato il tipo e numero di antenne utilizzate, angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico, inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale, numero massimo di canali e/o portanti attivabili, potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante, potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante (in alternativa attenuazioni totali).
 - d. indicare l'altezza totale necessaria per l'impianto;
 - e. proporre diversificate modalità di supporto e alloggiamento dell'impianto e le caratteristiche dimensionali, materiali e coloristiche delle stesse;
 - f. fornire informazioni in merito ad eventuali siti già concordati con proprietà private o l'assenza di tali accordi.
6. In assenza o carenza di una o più informazioni di cui al comma 5 del presente articolo la CCE può chiedere integrazioni entro trenta giorni dal ricevimento del piano di localizzazione.
 7. A seguito della presentazione del piano di localizzazione o delle relative integrazioni, la CCE rende pubblici, previo avviso mediante manifesti, albo pretorio e sito internet del Comune, i contenuti del piano stesso, fissando il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione dell'impianto.
 8. Entro trenta giorni dal termine per le osservazioni, anche sulla base delle osservazioni acquisite, la Giunta Comunale, supportata dalla CCE, controdeduce alle stesse.
 9. La deliberazione di Giunta di approvazione delle controdeduzioni deve:
 - a. prendere in esame tutte le osservazioni pervenute nei termini;
 - b. motivare per ognuna le determinazioni assunte, approvandole, approvandole parzialmente o respingendole. Le osservazioni possono essere prese in esame singolarmente o per gruppi omogenei.
 10. Sulla base delle controdeduzioni della Giunta comunale, la CCE convoca, in una o più sedute, i gestori e le proprietà interessate per proporre uno o più siti per l'impianto e le relative modalità di supporto, anche in relazione a impianti esistenti, proponendo, altresì, misure di condivisione con questi ultimi.
 11. I gestori, nel caso in cui non motivino adeguatamente entro quindici giorni dalla proposta formulata dalla CCE, l'impossibilità ad aderire alla stessa, sono tenuti ad adeguarsi ad essa nelle successive richieste di autorizzazione o denunce.
 12. La conclusione del procedimento di pianificazione e coordinamento deve avvenire, in ogni caso, non oltre quattro mesi dalla presentazione del piano di localizzazione o dalle integrazioni allo stesso, attraverso l'approvazione della Giunta comunale del Piano di

localizzazione definitivo il quale verrà inviato all'ARPA, a cura dell'ufficio comunale competente in materia di Edilizia .

Articolo 6 – Norme progettuali per l'installazione degli impianti

1. L'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici; gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare storico-artistico solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.
2. Sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.
3. L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenza superiori alle quattro ore situati:
 - Entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300 W;
 - Entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000 W;
 - Entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 1000 W.
4. L'altezza massima di tali strutture non deve superare m. 35 calcolata al colmo, comprese le antenne e a partire dal piano di spicco stradale per le zone urbanizzate o dal piano di campagna, fatto salvo da quanto disposto per le aree soggette a vincoli aeroportuali;
5. Le strutture di impianto (palo o traliccio) devono osservare una distanza minima dai confini di proprietà pari a m. 5, tenendo come riferimento il perimetro o la circonferenza del palo;
6. Qualora le infrastrutture fossero interrate, l'installazione deve rispettare una distanza di m.3 dal confine;

Articolo 7 – Esame paesistico

1. Per i progetti di installazione o di modifica di impianti si dovrà valutare l'inserimento dei manufatti nel contesto con riferimento alle norme ed agli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale, con particolare considerazione:
 - a) degli anbiti percepibili da punti o percorsi panoramici (art.20 delle Norme di Attuazione);
 - b) del Piano di sistema "infrastrutture a rete" (volume 7 del P.T.P.R.);
 - c) delle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui all'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale e alla D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II045.

Articolo 8 – Aree interdette

1. Nei progetti di installazione devono essere individuate eventuali aree, anche minime, interdette alla popolazione, compreso i residenti o i lavoratori presso l'area o l'immobile ove viene installato l'impianto, nelle quali possono essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale; ove sussiste tale rischio, i progetti devono indicare le modalità di delimitazione di tali aree e dell'apposita specifica segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, prevista dalla normativa vigente.
2. Nel caso non sussista il rischio di cui al comma precedente, il proponente dovrà produrre dichiarazione, a firma di un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente, che attesti la non necessaria delimitazione di aree, anche minime, da interdire alla popolazione.

Articolo 9 – Procedimenti di autorizzazione

1. La struttura comunale competente per il rilascio dei provvedimenti abilitativi è il Settore competente in materia di edilizia privata.
2. Nelle gestione di procedimenti, anche laddove siano necessari provvedimenti propedeutici, il Settore si ispira a criteri di unicità e di semplificazione, al fine di fornire indicazioni quanto più complete ai gestori o proponenti.
3. Le competenze attribuite alla Commissione edilizia dalla D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II045, e dalla Commissione per il paesaggio di cui all'art. 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono svolte dagli Esperti in materia di Tutela del paesaggio come individuati all'art. 24 del vigente Regolamento edilizio.
4. L'installazione di impianti e relative infrastrutture per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, viene autorizzata dal Comune, secondo le modalità di cui all'art. 87 del Decreto legislativo n° 259/03 "Codice delle comunicazioni elettroniche".
5. Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, è sufficiente la denuncia di inizio attività, presentata trenta giorni prima dall'inizio dei lavori, per i seguenti impianti:
 - a. impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt;
 - b. gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
 - c. gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.
6. I provvedimenti di autorizzazione o le denunce di cui ai precedenti due commi, valgono come provvedimenti abilitativi edilizi di cui al DPR 380/2001.
7. Oltre al provvedimento edilizio, di cui al comma 5 e 6 del presente articolo, è obbligatoria la comunicazione relativa alla messa in esercizio, da parte del titolare, al Comune ed

all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione in conformità a quanto previsto nel Regolamento Regionale 19 novembre 2001 n°6 – artt. 2, 3 e 4.

8. Nel caso di variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio devono essere comunicati al Comune e all'ARPA entro dieci giorni in conformità a quanto previsto nel Regolamento Regionale 19 novembre 2001 n°6 – art. 5.
9. Nel caso in cui l'installazione interessi aree o immobili assoggettati a vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", i provvedimenti di autorizzazione o le denunce di cui ai precedenti commi, sono preceduti dai preventivi provvedimenti o pareri, comunque denominati, previsti nel suddetto decreto e nel P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano.
10. I provvedimenti di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituiscono l'esame paesistico di cui al precedente articolo 5.
11. Per le aree o immobili interessati dall'individuazione delle fasce fluviali previste dal Piano Assetto Idrogeologico, valgono le disposizioni di cui al suddetto Piano, oltre alle prescrizioni dirette contenute nel P.T.C.P. della Provincia di Milano.
12. Per gli impianti localizzati su area pubblica, prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere inoltre approvato uno schema di convenzione da parte della Giunta comunale volto a regolamentare:
 - a) la durata della concessione d'uso dell'area o dell'immobile oggetto dell'installazione;
 - b) il corrispettivo previsto per la concessione;
 - c) le forme di mitigazione, sia relative all'impianto che relative all'intorno circostante il sito;
 - d) i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto, ed in particolare la prescrizione dell'ultimo comma del precedente articolo 3;
 - e) le modalità di controllo delle emissioni causate dallo stesso;
 - f) le modalità manutentive degli impianti;
 - g) l'obbligatorietà di rimozione degli impianti ed il ripristino degli immobili su cui essi erano installati una volta scaduta la validità della concessione;
 - h) le forme di garanzia per gli obblighi sopra previsti (fideiussione o altro equivalente);
 - i) le cause per eventuali revoche o risoluzioni anticipate dell'autorizzazione.

Articolo 10 – Indagine di collaudo

1. Dopo trenta giorni dall'attivazione dell'impianto il gestore dovrà effettuare a proprie spese un'indagine a banda stretta atta a valutare il campo elettromagnetico prodotto dalla stessa. I punti di misura dovranno essere concordati con il personale del Settore ecologia il quale provvederà a comunicarli alla competente ARPA per eventuali misurazioni in contraddittorio. Tale documentazione dovrà pervenire entro sessanta giorni dall'attivazione dell'impianto.

Articolo 11 – Convenzioni per la locazione di aree pubbliche

Le aree pubbliche necessarie ai gestori per l'installazione degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione, individuate e richieste dagli stessi su apposite istanze, possono essere occupate con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti e sono regolamentate da apposite convenzioni .

Le convenzioni sono approvate dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti elementi essenziali:

- a) oggetto
- b) durata della convenzione
- c) corrispettivo da determinarsi in base all'indicazione quadro formulata annualmente dalla Giunta Comunale (in caso di assenza fa riferimento l'ultima approvata)
- d) modalità di esecuzione dei lavori
- e) misure di salvaguardia ambientale e di sicurezza
- f) piano di manutenzione periodica degli impianti
- g) piano delle misure di controllo ad impianto attivo, nei punti di misura concordati con l'ufficio Ecologia
- h) responsabilità
- i) prestazione di cauzione a copertura del mancato versamento del canone di locazione annuo e del mancato assolvimento degli obblighi contrattuali
- j) dimissione degli impianti
- k) controversie
- l) adempimenti fiscali.....

La corresponsione del canone di locazione assorbe di fatto il canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia degli impianti di cui al comma precedente, con riferimento alla Legge 22 febbraio 2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", Legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 " Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione", Decreto legislativo 1 agosto 2003, n° 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".
2. Restano ferme, altresì, le disposizioni in materia di tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.